

UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

PROVVEDIMENTO n. 7 /2023

Il giorno 2 maggio 2023, mediante applicativo Microsoft Teams, si è svolta in camera di consiglio l'udienza di discussione ex articolo 72 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica innanzi al Tribunale federale, nelle persone di:

Avvocato F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente;

Avvocato Valerio Carughi;

Notaio Giorgio Pozzoli.

Alla presenza:

del ricorrente Sig. Roberto Lo Piano - difeso dagli Avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi del Foro di Roma;

della Federazione Italiana Motonautica, nella persona del Presidente *pro tempore* Avvocato Vincenzo Iaconianni – difeso dall'Avvocato Andrea G. Bertacchi del Foro di Milano

del dott. Edoardo Gagliardi (identificato tramite tessera registro praticanti n. 2022001779).

Nel procedimento promosso dal Sig. Roberto Lo Piano – per tramite degli Avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi - instaurato a seguito di:

- ricorso ex articolo 70 del regolamento di giustizia, depositato in data 10 febbraio
 2023, in forza del quale la parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
 - accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità della Deliberazione n. 56
 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica:
 - revocare il provvedimento di sospensione dello stato di tesserato della Federazione Italiana Motonautica con conseguente revoca di tutte le abilitazioni agonistiche;





- revocare il provvedimento di sospensione da ogni attività sportiva sul territorio nazionale e conseguente sospensione dalla qualità di socio di società affiliata alla Federazione Italiana Motonautica;
- adottare idonee misure cautelari per gli scopi di cui sopra.
- Atto di motivi aggiunti (a valere quale autonomo ricorso), depositato in data 21 marzo 2023, in forza del quale la parte ricorrente formula le seguenti ulteriori conclusioni:
 - accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità della Deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 2 marzo 2023 che ratifica ed integra la Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica;
 - dichiarare l'inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione della Deliberazione del Presidente della Federazione n. 56 del 28 dicembre 2022 mediante la memoria del 6 marzo 2023.

PRESO ATTO

- del ricorso ex. articolo 70 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, depositato in data 10 febbraio 2023, a cui il difensore si è riportato nelle more dell'udienza di discussione, tramite il quale la parte ricorrente richiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica;
- dell'atto di motivi aggiunti (a valere quale autonomo ricorso), depositato in data 21 marzo 2023 tramite il quale la parte ricorrente richiede di accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità della Deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 2 marzo 2023 che ratifica ed integra la Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica nonché di dichiarare l'inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione della Deliberazione





del Presidente della Federazione n. 56 del 28 dicembre 2022 mediante la memoria del 6 marzo 2023.

VISTI

- la Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica con la quale è stata disposta la sospensione dello stato di tesserato della Federazione Italiana Motonautica con conseguente revoca di tutte le abilitazioni agonistiche e la sospensione da ogni attività sportiva sul territorio nazionale e conseguente sospensione dalla qualità di socio di società affiliata alla Federazione Italiana Motonautica;
- il ricorso ex articolo 70 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, depositato in data 10 febbraio 2023, per mezzo del quale il Sig. Roberto Lo Piano per il tramite degli Avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi chiede a questo Tribunale di accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullabilità della suddetta delibera e dei relativi provvedimenti per i sequenti motivi:
 - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 11, 24, 26 e 44 dello Statuto federale della Federazione Italiana Motonautica; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4, 30, 31, 35 e 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica; difetto assoluto di attribuzione e incompetenza; eccesso di potere per sviamento;
 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990
 - violazione del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio e del giusto processo;
 - eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
- la Deliberazione del Consiglio federale n. 2 del 2 marzo 2023 che ratifica ed integra la Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica;





- la Memoria di costituzione e difesa e la documentazione prodotta in data 6 marzo
 2023 dalla Federazione Italiana Motonautica, in persona del Presidente della
 Federazione Italiana Motonautica per tramite dell'Avvocato Andrea G. Bertacchi;
- la documentazione integrativa prodotta dal ricorrente per il tramite degli Avvocati
 Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi in merito alla rinuncia all'interesse alla conclusione di contratti di sponsorizzazione in suo favore;
- il Provvedimento n. 2-2023 del Tribunale federale del 13 marzo 2023 che dispone il rinvio dell'udienza inizialmente fissata alla data del 13 marzo 2023 alla data del 27 marzo 2023;
- l'atto di motivi aggiunti (a valere quale autonomo ricorso) prodotto dal ricorrente per il tramite degli Avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi in data 21 marzo 2023 tramite il quale la parte ricorrente richiede di accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità della Deliberazione del Consiglio federale n. 2 del 2 marzo 2023 che ratifica la Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica nonché di dichiarare l'inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione della Deliberazione del Presidente della Federazione Italiana Motonautica n. 56 del 28 dicembre 2022 mediante la memoria del 6 marzo 2023;
- la memoria prodotta dal ricorrente per il tramite degli Avvocati Paolo Clarizia e
 Giulio Vitellozzi in data 23 marzo 2023;
- l'istanza di rinvio dell'udienza notificata in data 22 marzo 2023, da parte della Federazione Italiana Motonautica, in persona del Presidente della Federazione Italiana Motonautica – per tramite dell'Avvocato Andrea G. Bertacchi;
- il Provvedimento n. 3-2023 del Tribunale federale del 24 marzo 2023 che dispone il rinvio dell'udienza inizialmente fissata alla data del 27 marzo 2023 alla data del 2 maggio 2023;
- la memoria difensiva di replica prodotta in data 26 aprile 2023 dalla Federazione Italiana Motonautica, in persona del Presidente della Federazione Italiana Motonautica – per tramite dell'Avvocato Andrea G. Bertacchi;
- la memoria di replica ai motivi aggiunti prodotta in data 26 aprile 2023 dalla Federazione Italiana Motonautica, in persona del Presidente della Federazione





Italiana Motonautica – per tramite dell'Avvocato Andrea G. Bertacchi – e l'ulteriore documentazione allegata (doc. 11) relativa alla conferma, da parte del Segretario Generale della Federazione Italiana Motonautica, del versamento del contributo per l'accesso i servizi di giustizia relativamente al ricorso depositato dal ricorrente in data 10 febbraio 2023;

- l'udienza di discussione ex articolo 72 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica tenutasi in data 2 maggio 2023 innanzi al Tribunale federale;
- il Provvedimento n. 6-2023 del Tribunale federale del 5 maggio 2023 mediante il quale lo stesso si riserva e fissa udienza per la pubblicazione del dispositivo mediante lettura alla data del 17 maggio 2023.

CONSIDERATO

- che tanto la Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica, quanto la Deliberazione n. 2 del Consiglio federale del 2 marzo 2023 sono da ritenersi ad ogni effetto Deliberazioni del Consiglio federale;
- che in data 28 dicembre 2022 il Sig. Roberto Lo Piano ricopriva la qualifica di tesserato della Federazione Italiana Motonautica, in qualità di atleta, ritenendosi ciò pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente in sede di ricorso;
- che l'atto di motivi aggiunti, depositato dal ricorrente in data 21 marzo 2023, è qualificabile ad ogni effetto come ricorso autonomo, in quanto pacificamente qualificato come tale dal ricorrente nel predetto atto, poiché finalizzato ad impugnare il contenuto della Deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 2 marzo 2023 che non solo ratifica ma altresì integra la Deliberazione n. 56 del 28 dicembre 2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica già impugnata con il primo ricorso depositato in data 10 febbraio 2023;
- che il comma 2 dell'articolo 71 del regolamento di giustizia il quale dispone che "le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai





principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti";

- che l'articolo 45 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica stabilisce l'obbligo di versamento del contributo per l'accesso i servizi di giustizia, da effettuarsi "non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico";
- che dalla documentazione allegata dalla Federazione Italiana Motonautica, in persona del Presidente della Federazione Italiana Motonautica per tramite dell'Avvocato Andrea G. Bertacchi nella memoria in replica ai motivi aggiunti (doc. 11), depositata in data 26 aprile 2023, emerge che non siano stati effettuati ulteriori versamenti del contributo per l'accesso i servizi di giustizia, in aggiunta a quello correttamente effettuato in data 10 febbraio 2023 e riferito al ricorso depositato alla data medesima, ed in particolare non risultano effettuati versamenti entro la data del 21 marzo 2023, alla quale risulta effettuato il deposito del ricorso con motivi aggiunti (a valersi quale autonomo ricorso) da parte del ricorrente;
- che alla data del 2 maggio 2023, il ricorrente produceva tardivamente copia della disposizione irrevocabile di bonifico con riferimento al suddetto atto di motivi aggiunti (a valersi quale autonomo ricorso) in precedenza depositato dal ricorrente alla data del 21 marzo 2023, per il tramite degli Avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi.

EMETTE LA SEGUENTE DECISIONE MOTIVATA

Alla luce di quanto sopra,

il Tribunale federale ritiene, in primo luogo, che il predetto atto di motivi aggiunti (a valersi quale autonomo ricorso), depositato dal ricorrente in data 21 marzo 2023 – per il tramite degli Avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi – ai sensi dell'articolo 45 del





regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica non può essere oggetto di disamina (e relativa statuizione) da parte dell'intestato Tribunale federale in quanto irricevibile, per omesso versamento del contributo di giustizia ex articolo 45 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, poiché i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere accompagnati dal relativo versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e ciò ai sensi del predetto articolo 45 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, il quale dispone che detto adempimento, a pena di sanzione, avvenga "non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo". La produzione del suddetto versamento, anche laddove effettuata in sede di udienza, appare non solo tardiva, ma anche eccedente i termini ragionevoli che avrebbero potuto evitare di determinare disfunzioni procedimentali, nonché altresì eccedente i termini per la produzione di documenti, di cui al Provvedimento 3-2023 del Tribunale federale del 24 marzo 2023.

In secondo luogo, per quanto attiene al ricorso ex articolo 70 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, depositato in data 10 febbraio 2023, e delle successive memorie, il Tribunale federale ritiene in via preliminare che, per carenza di legittimazione attiva del Sig. Roberto Lo Piano, quest'ultimo non rientri tra i soggetti legittimati ad esperire il rito nelle forme previste ai sensi del summenzionato comma 2 dell'articolo 71 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, in quanto, al momento del deposito del ricorso, il ricorrente non rivestiva né il ruolo di componente del Consiglio federale né il ruolo di componente del Collegio dei revisori dei conti, previsti dal comma 2 dell'articolo 71 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica per le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio federale e che tale carenza di legittimazione travolga anche ogni ulteriore successiva istanza.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 11.00 del giorno 17 maggio 2023.

Si comunichi il presente provvedimento alla Procura federale per i dovuti accertamenti circa i profili disciplinari eventualmente sottesi al caso di specie.





Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 17 maggio 2023

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono - Presidente

Avv. Valerio Carughi

Dott. Giorgio Pozzoli

